

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 29° aggiornamento – Revisione delle linee di orientamento

1. Premessa

Il presente aggiornamento elimina una serie di linee di orientamento in materia di fondi propri, operazioni di cartolarizzazione, rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito contenute nella Parte Seconda (“Applicazione in Italia del CRR”) della Circolare.

Le linee di orientamento sono state introdotte nel 2013 con l’emanazione della Circolare 285 con la finalità di evitare che in una fase in cui il *single rulebook* non era ancora completo (con l’emanazione, ad esempio, delle norme tecniche di regolamentazione) potessero crearsi vuoti normativi o incertezze interpretative. Gli orientamenti non interferiscono con la normativa comunitaria direttamente applicabile e si limitano a fornire agli intermediari i criteri cui la Banca d’Italia ispira la propria attività di verifica della corretta attuazione delle disposizioni del CRR ⁽¹⁾.

Per effetto del progressivo consolidarsi del *single rulebook* - attraverso la produzione di disposizioni vincolanti sempre più di dettaglio (norme tecniche di regolamentazione e di attuazione), di orientamenti e di indirizzi interpretativi (*questions and answers*) da parte della Commissione europea e dell’Autorità bancaria europea - è stata condotta un’analisi sistematica per valutare l’esigenza di rivedere o eliminare alcune linee di orientamento. Ad esito di questa analisi, sono state eliminate le linee di orientamento che riguardano materie per le quali la disciplina europea, anche di dettaglio, può ritenersi completa; sono stati mantenuti gli orientamenti che toccano aspetti per i quali non tutte le norme e gli orientamenti europei sono stati emanati o entrati in vigore, oppure sono ritenuti utili per coordinare la disciplina civilistica nazionale con il *framework* prudenziale armonizzato.

Le modifiche non sono state sottoposte a consultazione e ad analisi di impatto della regolamentazione considerato che le linee di orientamento si limitano a indicare agli intermediari i criteri a cui la Banca d’Italia ispira la propria attività di verifica della corretta attuazione del CRR e che la loro eliminazione non comporta impatti significativi sull’attività e sull’organizzazione delle banche (cfr. art. 1 Regolamento sull’adozione degli atti normativi e aventi contenuto generale del 9 luglio 2019).

2. Contenuto

La Parte II (“Applicazione in Italia del CRR”) della Circolare è stata modificata nel modo seguente:

- Capitolo 1 (“Fondi propri”). Sono state eliminate le seguenti linee di orientamento: “Computabilità nel capitale primario di classe 1 dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale”; “Rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri”; “Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale”; “Avviamento fiscalmente deducibile”; “Affrancamenti multipli di un medesimo avviamento”.

Considerato il possibile rilievo prudenziale delle operazioni di cessione in blocco di immobili funzionali con successiva riconduzione nella disponibilità del cedente, è stato mantenuto l’obbligo per le banche di comunicare all’autorità di vigilanza l’intenzione di effettuare queste operazioni quando sono rilevanti;

¹ Cfr. atto di emanazione della Circolare 285 del 17 dicembre 2013.

- Capitolo 6 (“Operazioni di cartolarizzazione”). Sono state eliminate le seguenti linee di orientamento: “Mantenimento di interessi nella cartolarizzazione - Mantenimento di un interesse economico netto”; “Mantenimento di interessi nella cartolarizzazione - Misurazione e copertura dell’interesse economico netto”; “Mantenimento di interessi nella cartolarizzazione - Ambito di applicazione”; “Operazioni di cartolarizzazione - Requisiti organizzativi”; “Operazioni di cartolarizzazione - Requisiti organizzativi - *due diligence*”; “Operazioni di cartolarizzazione - Requisiti organizzativi - esternalizzazione dell’attività di *due diligence*”; “Operazioni di cartolarizzazione - Obblighi del cedente e del promotore - criteri per la concessione e gestione del credito”; “Operazioni di cartolarizzazione - Obblighi del cedente e del promotore - informativa agli investitori”.

Considerata la necessità di raccordare la disciplina europea in materia di cartolarizzazioni con quella italiana contenuta nella Legge n. 130 del 30 aprile 1999, è stata mantenuta la linea di orientamento denominata “Altre disposizioni” della quale è aggiornato il riferimento normativo per adeguarlo alle modifiche introdotte al CRR dal Regolamento (UE) n. 2401/2017 ⁽²⁾;

- Capitolo 7 (“Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito”): È stata eliminata la seguente linea di orientamento: “Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale”.

Le restanti linee di orientamento contenute nella Circolare continuano a essere applicabili e potranno in futuro essere oggetto di interventi di revisione in relazione all’evoluzione del quadro normativo europeo.

3. Procedimenti amministrativi

Il presente aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.

4. Data di applicazione

Le modifiche contenute nel presente aggiornamento si applicano a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito informatico della Banca d’Italia.

² Regolamento (UE) n. 2401/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.